



## ORDINANZA N. 83 DEL 16.06.2022

Disciplina della circolazione nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n° 224 del 28 Maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche AdSP MAS o AdSP);

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/'94 e s.m.i. recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ed in particolare quella di provvedere al "*coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni*", ... "*al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali*" nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo che ricadono nella circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO l'art. 6 comma 1 della Legge 84/'94 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 196/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTA l'Ordinanza n° 82 del 16/06/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale concernente la definizione delle Aree Portuali non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni;

VISTI gli artt. 1161 e 1174 del "Codice della Navigazione";

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

PREMESSO che il controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e "veicoli" nell'ambito portuale, è regolamentato dall'Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza;



PREMESSO che la destinazione ad uso operativo delle aree portuali individuate nella planimetria allegata, è stata definita dall'Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza inerente le "Aree portuali operative non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezioni di Isola dei Saloni";

RITENUTO necessario procedere alla regolamentazione della circolazione e sosta dei "veicoli" nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di cui all'ordinanza sopra richiamata;

VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota di prot. AdSP MAS n° 11272 del 16/06/2022 e recepitene le indicazioni.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

## **ORDINA**

### **PREMESSA**

Nella presente ordinanza sono descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle c.d. aree comuni del Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni così come riportate nella planimetria allegata che è parte integrante della presente ordinanza e ha comunque valore indicativo.

Per la segnaletica verticale è da considerare valida quella presente in loco le cui caratteristiche hanno come riferimento quelle previste dal "Nuovo Codice della Strada".

Per quanto riguarda le regole della circolazione si intendono valide quelle indicate dal "Nuovo Codice della Strada" salvo diverse disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza le aree date in concessione ai terminal, appositamente identificate da segnaletica verticale definita da ogni singolo terminal.

Le aree oggetto della presente ordinanza sono destinate ad un fluido convogliamento del traffico veicolare da e per i terminal portuali insediati e la fermata e la sosta sono consentite esclusivamente nelle aree ad esse dedicate con le modalità in seguito prescritte.

### **ARTICOLO 1 – Obiettivi dell'ordinanza**

Gli obiettivi della presente ordinanza sono:

1. regolamentare la circolazione stradale nelle aree portuali operative comuni non aperte ad uso pubblico nella sezione portuale in oggetto;
2. richiamare ed eventualmente integrare i principi che regolamentano la sicurezza della circolazione stradale già contenuti in maniera più estesa in altre ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema Portuale.



## ARTICOLO 2 – Definizioni

Si intendono in generale per veicoli quelli classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada".

In particolare, ai fini della presente ordinanza si intende:

- a) per "veicoli":
  - velocipedi così come definiti nell'art. 50 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
  - moto veicoli così come definiti nell'art. 53 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
  - auto veicoli così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- b) per "mezzi pesanti":
  - autocarri,
  - trattori stradali,
  - auto veicoli per trasporti specifici,
  - auto veicoli per uso speciale,
  - autotreni,
  - autoarticolati,
  - autosnodati,
  - mezzi d'opera,così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- c) per "rimorchi" quelli definiti nell'art. 56 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- d) per "macchine operatrici" quelle definite nell'art. 58 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- e) per "veicoli eccezionali" quelli che superano la sagoma limite e/o i limiti di massa, così come definiti dagli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

## ARTICOLO 3 – Sicurezza della circolazione e gestione dei sinistri

### 3.1 Sicurezza della circolazione

La circolazione dei veicoli in generale (così come classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada") in porto, per la particolarità dell'ambiente in cui si svolge, richiede ai conducenti particolare attenzione e una velocità adeguata alla visibilità ed agli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni generali del traffico, della viabilità, del manto stradale nonché degli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni del carico, affinché siano evitati ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Le indicazioni, dei dossi, dei passaggi pedonali e quant'altro, contenuti nella presente ordinanza, sottolineano l'obbligo imposto a tutti i conducenti di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione ai rischi di interferenza che si possono ingenerare.

È vietata la sosta nelle aree a ciò non espressamente dedicate.

Per la circolazione sulle aree operative date in concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., nonché nelle altre aree non date in concessione, le macchine operatrici, i carrelli, i trattori e/o i rimorchi, non autorizzati a circolare su





strade pubbliche, possono transitare a condizione che siano provvisti di assicurazione contro i danni provocati verso terzi e ne sia stata effettuata la manutenzione in conformità ai relativi manuali d'uso e comunque in modo da garantirne il buon funzionamento ed un utilizzo in piena sicurezza.

Per la circolazione sulle aree asservite alle attività portuali nella sezione portuale oggetto della presente ordinanza, la velocità massima consentita per:

- a) i "veicoli" è di 30 km/h;
- b) i "mezzi pesanti" è di 30 km/h;
- c) le "macchine operatrici" è di 15 km/h;

quest'ultime oltre ad ottemperare a quanto previsto ai paragrafi precedenti, devono rispettare anche i seguenti criteri e procedure di sicurezza:

1. identificazione della ragione sociale e del numero aziendale così come da Ordinanza AdSP in tema di "Identificazione dei mezzi operativi nei porti di Venezia e Chioggia";
2. i conducenti dovranno essere in possesso di patente per la conduzione degli equivalenti mezzi circolanti su strada;
3. impegnare il percorso più breve;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, alla guida di veicolo dotato di dispositivi di segnalazione visiva, oppure provvisto di bandiere per la segnalazione, dovrà precedere i mezzi operativi in movimento;
5. essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa/acustica che si attivano durante la movimentazione.

### **3.2 Gestione dei sinistri**

Per i sinistri come, a mero titolo di esempio, incidenti stradali, danneggiamenti, spanti, ecc., il conducente del veicolo si fa carico di chiamare tempestivamente i soccorsi ed il numero unico di reperibilità dell'AdSP (041 5334545). Il personale reperibile dell'AdSP attiverà la ditta affidataria del servizio di pronto intervento ecologico per il contenimento di eventuali spanti e la bonifica delle aree; fermo restando che i costi di tali interventi sono a carico del danneggiante e/o della sua compagnia assicurativa. Si confermano le procedure previste dal Codice della Strada e dal Codice delle Assicurazioni private.

Rimane sempre a carico del danneggiante la messa in pristino dei beni demaniali danneggiati.

## **ARTICOLO 4 – Varco portuale di Isola dei Saloni – collegamenti**

### **4.1 Varco Saloni**

L'accesso in Porto e l'uscita avviene attraverso un unico varco, denominato Varco Saloni, che è composto da una corsia per senso di marcia.

Il varco non è presidiato ma in ogni caso l'accesso è vietato ai non aventi diritto.



Il cancello del varco deve essere di norma sempre chiuso, in particolare dalle ore 18 alle ore 7.00, ed aperto esclusivamente per il passaggio di mezzi identificati al precedente art. 2 o di pullman la cui presenza è legata all'attività crocieristica. In attesa dell'automatizzazione dell'apertura e chiusura del varco e di differenti procedure di gestione, qualora il Varco non sia presidiato da personale a tutela delle aree, l'apertura e chiusura del Varco è di competenza del soggetto transitante.

#### **4.2 Dorsale Isola dei Saloni**

Dal varco portuale di accesso parte una carreggiata che corre lungo la recinzione di delimitazione dell'area portuale e che termina in una rotatoria posta tra il bacino ed il fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO".

La carreggiata è a doppio senso di marcia e vi è vietata la sosta.

È vietato uscire dal percorso di tale carreggiata se non per immettersi nelle varie corsie che adducono alle aree del terminal Holcim Italia S.p.A. o alle aree di parcheggio distribuite nell'area oggetto della presente ordinanza.

Lungo la dorsale si immettono le corsie che provengono dal terminal Holcim Italia S.p.A.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

### **ARTICOLO 5 - Rotatoria**

La rotatoria di cui al precedente p.to 4.2, è di tipo "europeo" ed è costituita da una corsia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

### **ARTICOLO 6 – Strade che dalla dorsale Isola dei Saloni si collegano al terminal Holcim Italia S.p.A. ed altre aree comuni**

Dalla dorsale Isola dei Saloni si diramano cinque intersezioni a raso. Le carreggiate di ogni intersezione convogliano il traffico veicolare in entrata ed uscita dal terminal Holcim Italia S.p.A. e dalle altre aree comuni.

#### **6.1 Carreggiate che collegano la dorsale Isola de Saloni al terminal Holcim Italia**

Dalla dorsale Isola dei Saloni si diramano due strade di ingresso al terminal Holcim Italia S.p.A. Queste strade sono composte da una carreggiata ciascuna con una corsia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

#### **6.2 Carreggiate che collegano il terminal Holcim Italia alla dorsale Isola dei Saloni**





Dal terminal Holcim Italia S.p.A. ci sono due strade che dall'uscita del terminal si inseriscono nella dorsale Isola dei Saloni. Queste strade sono composte da una carreggiata con una corsia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

### **6.3 Carreggiata che collega la dorsale Isola dei Saloni al parcheggio adiacente al varco di accesso alle aree portuali**

Dalla dorsale Isola dei Saloni, in prossimità del varco di accesso alle aree portuale, si dirama una strada che conduce ad un'area di parcheggio per veicoli e pullman la cui presenza è legata all'attività crocieristica. Questa strada è composta da una carreggiata con una corsia per senso di marcia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

## **ARTICOLO 7 – Aree connesse al fabbricato 900 "magazzino ex ATO" e il terminal crociere**

### **7.1 Strada di collegamento tra la rotatoria e l'ingresso dell'area ISPS del terminal crociere**

Dalla rotatoria posta al termine nord della dorsale Isola dei Saloni si dirama una strada che conduce al terminal crociere ed all'accesso carraio all'area ISPS del terminal crociere. È vietato uscire dal percorso di tale carreggiata se non per immettersi nelle aree di parcheggio per veicoli poste adiacenti alla stessa o nell'area di parcheggio per pullman posta tra il terminal crociere ed il lato nord del fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO".

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" ad esclusione di quelli che, in prossimità del varco carraio del terminal crociere, sono in attesa di effettuare i controlli di security per accedere all'area ISPS ed altre autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale

### **7.1 Strada di collegamento tra la rotatoria e bacino di levante**

Dalla rotatoria posta al termine nord della dorsale Isola dei Saloni si dirama una strada che conduce alla banchina di Levante che si affaccia al bacino

Sono vietati la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" ad esclusione di soggetti in possesso di autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale



## **ARTICOLO 8 – Aree di parcheggio**

### **8.1 Area di parcheggio dopo il varco di accesso in ingresso all'area portuale per veicoli, pullman e mezzi pesanti**

Dopo l'ingresso dal varco portuale, lungo la dorsale Isola dei Saloni, sulla sinistra vi è un'area dedicata al parcheggio di veicoli delle istituzioni, pullman e mezzi pesanti funzionali all'attività crocieristica.

### **8.2 Area di parcheggio in prossimità dell'accesso carraio all'area ISPS del terminal crociere**

In prossimità dell'accesso carraio all'area ISPS del terminal crociere si trovano, in entrambi i lati della carreggiata due aree di sosta di soli veicoli.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

### **8.3 Aree prospicente il fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO"**

Nell'area prospicente il lato nord del fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO" si trova un'area di sosta dedicata ai pullman funzionali all'attività crocieristica.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

## **ARTICOLO 9 – Percorsi ed attraversamenti pedonali**

Lungo la dorsale Isola dei Saloni e le strade di collegamento con le aree in concessione e le aree di parcheggio, sono stati predisposti percorsi ed attraversamenti pedonali utilizzabili da pedoni e tutti coloro i quali meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

Sui percorsi ed attraversamenti pedonali sono vietate la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo/mezzo.

## **ARTICOLO 10 – Sistema di controllo accessi**

Il Varco Saloni non è presidiato e non è dotato di sistema di controllo accessi ma in ogni caso l'accesso è consentito esclusivamente agli aventi diritto in possesso di titolo di accesso per persona, così come regolamentato da AdSP con propria ordinanza, o titolo di viaggio in caso di passeggeri di natanti ormeggiati presso le aree oggetto della presente ordinanza.

## **ARTICOLO 11 – "Veicoli eccezionali", "macchine operatrici" e mezzi d'opera**

### **11.1 "Veicoli eccezionali"**

Per i "veicoli eccezionali" provenienti dalla o destinati alla viabilità ordinaria, che siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, è consentita la prosecuzione del viaggio all'interno del Porto purché:





1. vengano rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione per l'intero viaggio anche all'interno delle aree portuali;
2. la velocità dei/del mezzi/o o del convoglio venga notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche, con particolare riferimento al campo visivo del conducente, all'ingombro / sagoma, agli spazi di frenata ed alla maggior pericolosità della circolazione in ambito portuale;
3. di detto transito venga informata l'Autorità di Sistema Portuale con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi tramite l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza.

#### **11.1.1 "Veicoli eccezionali" eccedenti la sagoma limite**

Il transito dei veicoli fuori sagoma limite, in prosecuzione rispetto alla viabilità ordinaria è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale per le verifiche da parte della Direzione Tecnica.

La luce netta del Varco Saloni è 8,00 m in larghezza. Preliminarmente ad ogni transito di un "veicolo eccezionale", il vettore dovrà verificare la sua sagoma in relazione alla luce netta sopra indicata. Qualora lo scostamento tra la luce netta e le misure effettive del "veicolo eccezionale" sia inferiore a 40 cm, il vettore dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Tecnica dell'AdSP.

#### **11.2 "Macchine operatrici" o mezzi d'opera**

Alle "macchine operatrici" o mezzi d'opera, con o senza carico, ove non espressamente negato nel testo della presente ordinanza, è consentito il transito, nelle aree oggetto della stessa, alle seguenti condizioni:

1. il transito non deve comportare la chiusura al traffico di alcuna strada;
2. il percorso dovrà seguire la via più breve rispettando il senso di percorrenza;
3. la velocità dovrà essere notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche con particolare riferimento al campo visivo del conducente ed agli spazi di frenata;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, dotato di bandiera o segnalatori luminosi in orario notturno, dovrà precedere il mezzo o il convoglio.

## **ARTICOLO 12 – Sanzioni**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; i contravventori, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, in via amministrativa ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale che disciplina le proprie funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa.

Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente ordinanza, la sosta prolungata o l'abbandono dei veicoli, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 del



Codice della Navigazione ed i mezzi/veicoli in genere, così come definiti nel precedente art. 2 della presente ordinanza, rimossi.

### **ARTICOLO 13 – Disposizioni attuative e finali**

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.


L’Ordinanza ha valore sperimentale, a tal fine si dispone la sua applicazione per un periodo di prova dalla data di pubblicazione fino al 30/09/2022.

Entra in vigore con effetto immediato.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE

Fulvio Lino Di Blasio



#### **ALLEGATI:**

**Allegato 1:** planimetria indicativa con descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle “aree comuni” del Porto di Chioggia sez. di Isola dei Saloni.

**Modulo 1:** informazioni preliminari all’accesso nelle aree portuali operative comuni non aperte all’uso pubblico per veicoli fuori sagoma limite o eccedenti la massa limite.